



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE LIGURIA

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	5.0
Stato versione	Aperto
Data dell'ultima modifica	<u>11/06/2018</u>

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	3
1.1. Modifica.....	3
1.1.1. Tipo di modifica.....	3
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	3
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):.....	3
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	3
1.1.4.1. Data.....	3
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	3
1.1.5.1. Capitolo 08.01 - 8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura	4
1.1.5.2. Capitolo 08.02.02 - Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	5
1.1.5.3. Capitolo 08.02.02.03.01. - Sottomisura M02.01 - Servizi di consulenza.....	7
1.1.5.4. Capitolo 08.02.02.03.02. - Sottomisura M02.03 - Formazione dei consulenti.....	10
1.1.5.5. Capitolo 08.02.03.03.01. - Sottomisura M03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione.....	13
1.1.5.6. Capitolo 08.02.05.03.02. - Sottomisura M05.02 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato.....	15
1.1.5.7. Capitolo 08.02.06.03.01. - Sottomisura M06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori.....	16
1.1.5.8. Capitolo 08.02.08.03.02. - Sottomisura M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici.....	17

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica

d. Notifica a norma dell'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

b. Modifica nel quadro giudiziario dell'UE

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

11/06/2018

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. Capitolo 08.01 - 8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura ...

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Disposizioni comuni a tutte le misure

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 23, lettera b) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 60 paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 1305/2013.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

Disposizioni comuni a tutte le misure

(...)

3. la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti. Fanno eccezione:

- le spese generali e tecniche di cui al successivo punto 4 che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa;

- le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento, così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017. Questa disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2393/2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(...)

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.5.2. Capitolo 08.02.02 - Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera b) e lettera c) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 15 paragrafo 3, primo comma, del Reg. (UE) 1305/2013.

I paragrafi interessati dalla modifica sono i seguenti:

- 8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali
- 8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
 - o 8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
 - o 8.2.2.4.2. Misure di attenuazione
- 8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
- 8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura
 - o Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato (...)

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

(...)

I servizi di consulenza sono forniti da organismi, denominati Prestatori di Servizi di consulenza o formazione, selezionati tramite avviso pubblico (Bando) appalti pubblici. Per l'attuazione della presente misura la Regione costituisce un'apposita sezione relativa alla consulenza nel Catalogo regionale delle conoscenze e delle innovazioni, come meglio descritto nel capitolo 8.2.2.6.

(...)

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I possibili rischi possono essere legati all'applicazione della procedura di selezione normativa degli appalti pubblici o alla natura immateriale delle attività attuate ed alle relative valutazioni. Altri rischi possono essere:

(...)

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

(...)

Particolare attenzione sarà rivolta alla corretta applicazione della procedura di selezione normativa sugli appalti e gestione della procedura di gara. Si adotteranno dei criteri di valutazione per verificare in maniera uniforme e selezionare le diverse tipologia degli interventi e l'ammissibilità dei beneficiari e dei destinatari.

(...)

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Selezione dell'operazione tramite bando la procedura dell'appalto pubblico (migliore offerta di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi).

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato (...)

1) Cap 8.2.2.6.1 - principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato

I Prestatori di servizi di consulenza, beneficiari dell'aiuto devono possedere i seguenti requisiti minimi per ottenere un preventivo riconoscimento per partecipare al Bando ~~alle gare d'appalto~~. Il riconoscimento, sempre aperto e non discriminatorio, verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali:

(...)

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera b) e lettera c) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 15 paragrafo 3, primo comma, del Reg. (UE) 1305/2013.

I paragrafi interessati dalla modifica sono i seguenti:

- 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative
- 8.2.2.3.1.4. Beneficiari
- 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità
- 8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
- 8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
 - o 8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
 - o 8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione
- 8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura
 - o Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato (...)

E' stato mantenuto il riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (*cfr.* cap. 8.2.2.3.1.3.), in quanto:

- alcuni prestatori di servizio beneficiari del sostegno sono Enti pubblici, e pertanto sono tenuti a rispettare la normativa sugli appalti pubblici;
- la procedura di selezione ad evidenza pubblica (bando) deve essere coerente con i principi della normativa comunitaria (aperta, non discriminatoria, trasparente) vigente in materia di appalti pubblici.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

(...)

- *Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici:*

~~— Direttiva 2004/18/EC e 2004/17/EC;~~

~~— Direttiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU (che sarà recepita nella legislazione nazionale);~~

~~— Direttiva 89/665/EEC, 92/13/EEC;~~

~~— D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici coordinato con il D.L. n. 5 del 9.2.2012);~~

~~— Principi generali sui contratti pubblici derivati dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFEU);~~

(...)

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Sono beneficiari del sostegno dell'operazione i Prestatori di servizi di consulenza, pubblici e privati, anche in forma aggregata (es. associazione temporanee), selezionati mediante una procedura ad evidenza pubblica (Bando), aperta, non discriminatoria e trasparente in coerenza nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

I Prestatori di servizi, preventivamente riconosciuti dalla Regione e iscritti in un apposito elenco

regionale, sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanziamento dei servizi di consulenza previsti.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

(...)

1) I Prestatori di Servizi di consulenza devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria ed iscritti in un apposito elenco. L'iscrizione è sempre aperta e non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti, che soddisfano i pertinenti requisiti. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa ed in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e sufficiente e qualificato (vedasi capitolo 8.2.2.3.1.11). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un requisito per il preventivo riconoscimento mentre il riconoscimento è un prerequisito necessario per partecipare alla procedura di selezione tramite bando gara di appalto.

2) Il Prestatore di servizi deve inoltre soddisfare all'atto di partecipazione alla selezione tutti i requisiti di ammissibilità ~~previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici (es. affidabilità, regolarità contributiva)~~ relativi all'individuazione e all'organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità professionale in base alle tematiche trattate. Vengono esclusi i soggetti, incluso il personale tecnico, con conflitti di interesse o che presentano le seguenti condizioni di incompatibilità:

(...)

~~Nella gara di appalto, in relazione alle tematiche finanziabili, sono definiti tra i criteri di selezione i requisiti specifici relativi all'individuazione e all'organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità professionale in base alle tematiche trattate.~~

(...)

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

(...)

Criteri di selezione dei destinatari, fruitore del servizio, saranno dettagliati ~~nelle gare d'appalto~~ in relazione alle tematiche da trattare dalle consulenze e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all'obiettivo e alla focus, secondo i seguenti principi:

(...)

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

(...)

2. procedure di selezione appalto: i possibili rischi possono essere legati principalmente alle mutate condizioni di erogazione del contributo e di selezione dei beneficiari in quanto il soggetto beneficiario non è il partecipante ma il fornitore, selezionato in base al bando ad appalti pubblici;

(...)

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

(...)

2. procedure di selezione appalto: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di selezione aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori, sviluppare apposite

check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta procedura ~~applicazione del codice degli appalti pubblici~~;

(...)

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato (...)

I Prestatori di Servizi di consulenza, riconosciuti dalla Regione ed iscritti nell'apposito elenco, sono abilitati a partecipare al bando ~~alla gara di appalto~~. Il riconoscimento verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali:

- *requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell'attività prevista nello statuto o atto costitutivo);*
- *adeguata struttura organizzativa (personale tecnico e amministrativo). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il preventivo riconoscimento e per partecipare ai bandi ~~alle gare d'appalto~~;*

(...)

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera b) e lettera c) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 15 paragrafo 3, primo comma, del Reg. (UE) 1305/2013.

I paragrafi interessati dalla modifica sono i seguenti:

- 8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative
- 8.2.2.3.2.4. Beneficiari
- 8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità
- 8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
- 8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
 - o 8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
 - o 8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

E' stato mantenuto il riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (*cf.* cap. 8.2.2.3.2.3.), in quanto alcuni beneficiari del sostegno sono tenuti a rispettare la normativa sugli appalti pubblici.

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);*
- *Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);*
- *Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici ~~(DLgs 163/2006 e Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014).~~*

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione ai consulenti, selezionati mediante una procedura pubblica (Bando), aperta, non discriminatoria e trasparente in coerenza nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, con competenza specifica nelle tematiche oggetto della selezione a-gara quali:

- *Istituti e Centri universitari e di Ricerca;*
- *Organismi, pubblici e privati, qualificati nella formazione, compresa la Regione Liguria, direttamente o tramite propri Enti strumentali.*

8.2.2.3.2.7. Condizioni di ammissibilità

1. Verifica di ammissibilità dei Prestatori di servizi di formazione ai consulenti:

i Prestatori di Servizi devono:

- *fornire garanzie minime in termini di capacità operativa (tecnica, organizzativa), in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e qualificato. La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per partecipare alla selezione delle attività formative;*
- *dimostrare una qualificazione, professionalità e competenza del personale tecnico, adeguata agli obiettivi e alle tematiche trattate e previste ~~dalla gara d'appalto dal bando~~, sottostando*

alle modalità, ai requisiti e agli obblighi previsti nei medesimi. In base all'argomento trattato, i docenti individuati devono essere in possesso di adeguate qualifiche, conoscenze e competenze.

- ~~rispettare i requisiti previsti dalla attuale normativa in materia di appalti pubblici (affidabilità, regolarità contributiva, compatibilità, etc.);~~

2. Verifica dell'ammissibilità dei consulenti, destinatari della formazione (vedasi capitolo 8.2.2.3.2.1).

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

(...)

La selezione avviene tramite ~~la procedura degli appalti pubblici ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, utilizzando il criterio della migliore offerta dal punto di vista tecnico e economico~~ bando, tenuto conto di:

- costo totale/benefici;
- qualità e contenuto dell'azione formative in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi definiti nel capitolo 8.2.2.6.2;
- qualità dei docenti in termini di competenze e qualifica professionale.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

(...)

2. procedure di ~~appalto~~ selezione: carenze nel rispetto delle procedure ~~stabilite dalle direttive UE~~;

(...)

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

(...)

2. procedure di ~~appalto~~ selezione: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di ~~aggiudicazione e affidamento~~ selezione, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori, sviluppare apposite check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta ~~applicazione del codice degli appalti pubblici~~ procedura;

(...)

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.

BOZZA

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 5, lettera a) e lettera b) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 16 paragrafi 1, 2 e 3, secondo comma, del Reg. (UE) 1305/2013.

I paragrafi interessati dalla modifica sono i seguenti:

- 8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento;
- 8.2.3.3.1.4. Beneficiari;
- 8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità;
- 8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno
- 8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi:
 - o 8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

Il sostegno è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta, o che hanno partecipato nei cinque anni precedenti, a regimi di qualità, conformi con il paragrafo 1) dell'articolo 16, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e specificatamente indicati nel capitolo 8.2.3.3.1.11. L'introduzione di tali regimi, che determinano per le imprese agricole maggiori costi e vincoli aziendali, possono assicurare un significativo valore aggiunto ai prodotti certificati, consolidare la presenza nei mercati e trovare anche nuovi sbocchi di mercato.

L'aiuto viene concesso, a titolo di incentivo, per coprire i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori, che introducono per la prima volta, o che hanno introdotto nei cinque anni precedenti, i regimi, previsti all'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In ogni caso, l'operazione riguarda esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

(...)

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

(...)

Sono ammessi i beneficiari che aderiscono per la prima volta, o che hanno aderito nei cinque anni precedenti, al regime di qualità o al regime facoltativo di certificazione successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Non sono pertanto ammissibili gli agricoltori che già partecipano al regime di qualità al momento della presentazione della loro domanda di aiuto.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve risultare "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013

e partecipare per la prima volta, o che hanno partecipato nei cinque anni precedenti, ai seguenti regimi di qualità:

(...)

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

(...)

I possibili rischi sono:

- 1. qualità delle domande: completezza, esattezza;*
- 2. corretta applicazione dei criteri di selezione;*
- 3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari, accertamento dell'effettiva iscrizione per la prima volta, o nei cinque anni precedenti, dei produttori al pertinente regime ammissibile;*

(...)

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.5.6. Capitolo 08.02.05.03.02. - Sottomisura M05.02 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 23, lettera b) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 60 paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 1305/2013.

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

(...)

L'ammissibilità dei costi sopra descritti:

- è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ~~ed~~;

- è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017; la modifica decorre dal 1° gennaio 2016 così come previsto dall'articolo 6, del regolamento (UE) n. 2393/2017;

- deve essere conforme a quanto previsto dal punto 3. "Disposizioni comuni a tutte le misure" del Capitolo 8.1 del presente PSR.

(...)

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.5.7. Capitolo 08.02.06.03.01. - Sottomisura M06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori

1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013.

1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto :

- 1. Il giovane deve insediarsi per la prima volta in qualità di capo azienda in una impresa agricola ed esercitare il controllo efficace e a lungo termine dell'impresa (sia persona fisica o giuridica) da solo;*
- 2. la domanda di aiuto deve essere presentata entro **sei** ventiquattro mesi dalla data **di inizio** del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola.*

(...)

1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.5.8. Capitolo 08.02.08.03.02. - Sottomisura M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Si provvede ad allineare il testo del PSR a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 23, lettera b) del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica l'art. 60 paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 1305/2013.

1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

(...)

L'ammissibilità dei costi sopra descritti:

- è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013-~~ed~~;

- è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017; la modifica decorre dal 1° gennaio 2016 così come previsto dall'articolo 6, del regolamento (UE) n. 2393/2017;

- deve essere conforme a quanto previsto dal punto 3. "Disposizioni comuni a tutte le misure" del Capitolo 8.1 del presente PSR.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo solo un allineamento normativo, non incide sulla coerenza con l'AdP.